



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

DI TRENTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- PASCUCCI CORRADO Presidente
- CHIETTINI ALMA Relatore
- PRESTA DOMENICO Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3/2017
spedito il 09/01/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 236/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria di I
GRADO di TRENTO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

proposto dall'appellante:
ASSOMELA ASSOCIAZIONE PRODUTTORI MELE IN LIQUIDAZIONE
VIA BRENNERO, 322 38121 TRENTO TN

terzi chiamati in causa:
MAGNANI ENNIO
VIA DEI FRUSTA 15 38012 PREDALIA TN

difeso da:
GIONTELLA AVV. MARCO
V.CARDINAL DE LUCA 10 00196 ROMA RM

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T2A04PB02513 IVA-ALTRO 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T2A06PB02507 IVA-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3/2017

UDIENZA DEL

02/10/2017 ore 13:00

N° 106/01/2017

PRONUNCIATA IL:


02/10/2017


DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL:

23/10/2017

Il Segretario

Arcese Massimo







FATTO

1. Con avvisi di accertamento relativi alle annualità 2008 e 2009 l'Agenzia delle Entrate di Trento contestò ad Assomela il diritto alla detrazione IVA assolta su fatture emesse da Sopexa, una società a cui erano state commissionate alcune campagne per la promozione/pubblicità della mela sui mercati europei ed extraeuropei. L'Ufficio ha ritenuto che l'IVA assolta sulle fatture della citata società sia indetraibile perché afferente all'attività istituzionale di Assomela, ente non commerciale cui è preclusa la detrazione dell'IVA ai sensi degli artt. 4 e 19 ter del d.P.R. 26.10.1972, n. 633, e ha pertanto recuperato a tassazione l'IVA detratta pari a euro 251.792,00 per l'anno d'imposta 2008 e a euro 305.088,00 per l'anno d'imposta 2009 applicando, inoltre, le relative sanzioni.

Gli avvisi di accertamento furono notificati anche al sig. Ennio Magnani, in qualità di coobbligato in quanto presidente e rappresentante legale dell'Associazione.

2. Con distinti ricorsi Assomela e il sig. Magnani impugnarono quegli avvisi; l'Amministrazione finanziaria resistette alle censure dedotte; la Commissione Tributaria di Primo Grado, Sezione I, con sentenza n. 236, pubblicata il 13 ottobre 2016, ha respinto la pretesa della parte contribuente sui rilievi che la nominata Associazione *“non svolge un'attività per la produzione di beni e/o per la prestazione di servizi”* ma che *“si limita ad alimentare un'attività promozionale ... che non può essere considerata un'attività di impresa”*. Al contempo, la pronuncia ha escluso la responsabilità solidale del legale rappresentante di Assomela posto che l'Amministrazione ha mancato di provare la concreta attività da lui svolta in nome e nell'interesse dell'associazione.

3. Assomela ha impugnato in questa sede la citata sentenza, deducendo i seguenti motivi di diritto:

I - violazione dei principi generali di applicazione dell'IVA (neutralità, rivalsa e detrazione) stabiliti dalle direttive dell'Unione Europea, poiché acquistando servizi pubblicitari assoggettati a IVA e addebitando ai propri associati i relativi costi, con uguale operazione imponibile IVA, l'Associazione ha svolto un'effettiva attività economica che ne ha determinato, anche sotto il profilo sostanziale, l'acquisizione della soggettività passiva IVA;

II - violazione delle regole di applicazione dell'IVA stabilite dal d.P.R. n. 633 del 1972, perché disattendendo la regola della neutralità i giudici di prime cure hanno fondato la loro decisione sulla negazione della soggettività passiva in capo ad Assomela; all'opposto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, lett. i), dell'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, la contribuente ha svolto attività



Commissione Tributaria di II grado di Trento
R.G.A. 3/2017

commerciale pubblicitaria, quindi una prestazione di servizi verso i propri soci, associati o partecipanti;

III - infondatezza della statuizione secondo cui “Assomela non possiede il requisito soggettivo in quanto è in capo al singolo associato”, posto che ai sensi dell’art. 4, comma 2, n. 2), del decreto IVA si considerano *ex lege* effettuate nell’esercizio d’impresa le prestazioni di servizi fatte da enti privati, comprese le associazioni senza personalità giuridica, che abbiano per oggetto attività commerciali fra cui è compresa la “pubblicità commerciale”;

IV - infondatezza della statuizione secondo cui “Assomela non svolge un’attività per la produzione di beni e/o la prestazione di servizi, ma si limita ad alimentare un’attività promozionale”, posto che le prestazioni oggetto di contestazione sono per loro natura commerciali in quanto rese ai propri associati verso pagamento di specifici corrispettivi;

V - infondatezza della statuizione secondo cui “la sola attività di promozione non può essere considerata attività di impresa”, posto che contrasta con il disposto della già citata lett. i) del comma 4 dell’art. 4 del decreto IVA, e con il fatto che Assomela opera per migliorare le condizioni di mercato dei propri associati;

VI - infondatezza della statuizione secondo cui ad Assomela “manca di un sistema organizzato”, posto che per essere soggetto IVA non è richiesta né la professionalità né l’organizzazione;

VII - infondatezza della statuizione secondo cui “Assomela si avvicina più ad un’attività istituzionale, al fine di rappresentare i produttori di mela”, posto che la soggettività IVA va accertata in concreto con riguardo all’attività espletata che, nel caso di specie, è di natura commerciale;

VIII - istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel caso il Collegio nutra dubbi sull’interpretazione dei principi europolitani espressi dagli artt. 9, primo e secondo comma, e 168 della direttiva del n. 2006/112/CE del 28.11.2006;

IX - relativamente all’annualità 2008, violazione del rispetto del termine per l’accertamento, atteso che l’Ufficio ha usufruito del termine raddoppiato non per rettificare l’ammontare degli elementi indicati dall’Associazione in dichiarazione ma a seguito di una diversa qualificazione giuridica dell’attività posta in essere da Assomela, per cui non si sarebbe integrato, nemmeno *in nuce*, il fatto reato previsto e punito dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. 10.3.2000, n. 74; ciononostante il primo giudice non si è pronunciato su questo specifico motivo di doglianza.



Commissione Tributaria di II grado di Trento
R.G.A. 3/2017

L'Associazione conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2008 perché notificato oltre i termini di decadenza e, comunque, perché illegittimo, nonché l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2009 perché illegittimo.

4. Con memoria datata 21 marzo 2017 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Trento, la quale ha controdedotto asserendo che Assomela è un ente non commerciale che svolge solo attività istituzionale per cui sono assenti sia il requisito soggettivo che quello oggettivo per assoggettare a IVA le operazioni promozionali oggetto di contestazione e previste nello statuto dell'associazione; che l'attività promozionale non rientrerebbe nella "pubblicità commerciale" prevista dalla lett. i) del comma 4 dell'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972; che non vi è stato un nesso corrispettivo tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto perché non vi è stato uno scambio di servizi a titolo oneroso; che, in ogni caso, l'Associazione avrebbe omesso di adottare una contabilità separata per gestire la (eventuale) attività commerciale.

Con la medesima memoria l'Ufficio ha anche introdotto appello incidentale contestando la parte della sentenza che ha disconosciuto la legittimazione passiva del sig. Magnani sul rilievo che egli non solo era il legale rappresentante dell'Associazione all'epoca dei fatti ma ha anche sottoscritto il modello Unico 2010 nonché la deliberazione di liquidazione dell'Ente finalizzata alla richiesta di rimborso del credito IVA.

L'Agenzia conclude chiedendo la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.

5. In data 8.9.2017 Assomela ha versato in atti una memoria di replica, con cui ha ribadito di aver fatto applicazione dell'art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in base al quale le prestazioni rese dalle associazioni ai propri associati verso pagamento di contributi supplementari sono operazioni commerciali da assoggettare a IVA) e che le attività poste in essere per divulgare al mercato i prodotti alimentati provenienti dai produttori che aderiscono all'associazione è un'attività commerciale.

6. Alla pubblica udienza del 2 ottobre 2017, udita la relazione del giudice relatore, i procuratori di entrambe le parti hanno diffusamente esposto le rispettive posizioni e chiesto l'accoglimento delle proprie, opposte, conclusioni; infine, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che la pretesa sostanziale che Assomela ha dedotto in giudizio sia fondata.



Commissione Tributaria di II grado di Trento
R.G.A. 3/2017

2.1. Vale anzitutto puntualizzare che Assomela, che ha sede in provincia di Trento, è un'associazione non riconosciuta costituita dai maggiori produttori di mele italiani, i cui associati (dalla lombarda APOL alla campana APOMA, dalla trentina APOT alle altoatesine VIP e VOG e alle venete APO e OPN) informano di rappresentare l'80% della produzione italiana. Lo statuto, come modificato nell'anno 2003, sancisce che l'associazione non ha scopi di lucro e che è volta a "ricercare intese tra i soci per valorizzare la produzione italiana", "coordinare i produttori nelle tematiche di interesse, dalla ricerca alla sperimentazione e all'assistenza tecnica", "favorire informazione, divulgazione, sinergie e intese commerciali", "formulare proposte al legislatore comunitario, nazionale, regionale e provinciale", "sviluppare sistemi di qualità e di aggiornamento professionale", "coordinare le azioni promozionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale".

2.2. Negli anni oggetto di contestazione Assomela ha ideato e realizzato due progetti promozionali/pubblicitari rivolti al mercato europeo (in Italia, Francia e Olanda) e a mercati di Paesi terzi (Israele, Norvegia e Russia). Tali campagne promozionali/pubblicitarie, denominate "Mela: il frutto dei molti piaceri", non indicavano i singoli marchi dei distinti produttori (anche se, di fatto, sulle cassette contenenti le mele oggetto di omaggio compariva il marchio del relativo produttore) ma solo il prodotto "mela", ed erano finalizzate a incentivare il consumo di tale frutto attraverso molteplici azioni: pubblicazione di messaggi a pagamento su giornali cartacei (anche indicando le varietà di mele offerte dal mercato), comunicati stampa, presenza con personale appositamente formato in grandi mense e importanti aziende, nonché eventi in alcune città e in palestre con distribuzione di mele, di ricettari, di gadget e di materiale illustrativo.

Le azioni di comunicazione sono state curate da Sopexa, società esperta in comunicazione/promozione/pubblicità selezionata mediante una gara, con cui Assomela ha sottoscritto un contratto per eseguire "una campagna di comunicazione per la mela volta a sviluppare la commercializzazione e/o a promuovere l'immagine della mela". Sopexa ha emesso fatture per le prestazioni erogate, circa la quali Assomela ha assolto l'IVA.

Detti progetti hanno usufruito di finanziamenti da parte dell'Unione europea per il 50 per cento dei costi sostenuti e dello Stato italiano per il 20 per cento. Cosicché a carico di Assomela è rimasto solo il 30 per cento dei costi della campagna promozionale/pubblicitaria, importo che essa ha ribaltato ai propri associati emettendo fatture.



2.3. Da ciò la generazione di un credito IVA, chiesto a rimborso, che l'Amministrazione finanziaria non ha però riconosciuto ritenendo che Assomela sia un ente non commerciale che svolge solo attività istituzionale la quale, in quanto tale, non è assoggettabile a imposta. Posizione, come detto, condivisa dalla Commissione Tributaria di Primo Grado ma, come anticipato, non da questo Giudice.

3.1. L'appellante principale deduce anzitutto l'inconferenza della seguente statuizione contenuta nella sentenza gravata: "Assomela non possiede il requisito soggettivo in quanto è in capo al singolo associato".

L'appellante contesta poi la fondatezza dell'assunto sulla carenza del requisito oggettivo e, precisamente, laddove la pronuncia afferma che la nominata associazione "non svolge un'attività per la produzione di beni e/o la prestazione di servizi, ma si limita ad alimentare un'attività promozionale" soggiungendo che "la sola attività di promozione non può essere considerata attività di impresa".

Infine, l'appellante denuncia la non pertinenza dell'affermazione sulla mancanza, in capo ad Assomela, di un "sistema organizzato" nonché l'erroneità dell'assunto in base al quale "Assomela si avvicina più ad un'attività istituzionale al fine di rappresentare i produttori di mele".

3.2. I motivi sono meritevoli di essere condivisi.

3.3. L'art. 4, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede tra i soggetti d'imposta anche le "associazioni senza personalità giuridica"; considera "effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese" le cessioni di beni e "le prestazioni di servizi" fatte da tali associazioni "ai propri soci, associati"; precisa che per le associazioni non riconosciute che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole – quale è Assomela – "si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali", e che "si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari".

Il comma 5 dello stesso art. 4 introduce poi una presunzione ex lege per alcune indicate attività, disponendo in proposito che: "agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali ... le seguenti attività: ... i) pubblicità commerciale".

Il comma 1 dell'art. 19 ter del medesimo testo normativo stabilisce che "per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le



Commissione Tributaria di II grado di Trento
R.G.A. 3/2017

limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali”.

3.4. Applicando tale disciplina alla vicenda di causa, si osserva che:

- a) - per la disciplina sull'IVA anche un'associazione non riconosciuta è soggetto d'imposta;
- b) - Assomela è un'associazione non riconosciuta che ha prestato un servizio per i propri associati facendosi intermediaria nell'acquisto di attività promozionali/pubblicitarie volte a “a sviluppare la commercializzazione della mela”; in altri termini, l'attività commerciale da essa svolta è consistita nell'acquisto di mezzi promozionali/pubblicitari e nella successiva rivendita degli stessi, a titolo oneroso, ai suoi associati; più precisamente, nei due anni qui di interesse ha svolto in modo sistematico un peculiare servizio: ha ricercato la società specializzata per la campagna promozionale, ha concordato con essa le svariate iniziative e azioni nonché i luoghi, i tempi e le modalità di svolgimento delle stesse, ha stipulato con Sopexa un contratto che stabilisce i reciproci obblighi e diritti riservandosi la proprietà intellettuale sulla creazioni utilizzate per lo svolgimento delle azioni promozionali (doc. da n. 6 a n. 10 del fascicolo di primo grado);
- c) - essa ha poi addebitato ai propri soci solo gli effettivi costi sostenuti, decurtati dalla contribuzione di provenienza pubblica, importi che gli associati hanno versato con un corrispettivo *ad hoc* il quale, pertanto, presentava un nesso diretto con la prestazione di servizio; tale corrispettivo, inoltre, è stato calcolato “in proporzione alla quota di mercato vantata da ciascuna associata, calcolata sulla base del volume produttivo registrato nel triennio precedente” (cfr. avvisi di accertamento), per cui vi è stato un rapporto fra l'entità dei vantaggi che i singoli produttori potevano trarre dal servizio ottenuto e l'importo del corrispettivo da ciascuno versato;
- d) - irrilevante, ai fini di causa, resta il fatto che “i corrispettivi versati dagli associati non rappresentino il controvalore effettivo del servizio reso ... poiché la copertura di parte dei costi è stata garantita dai contributi pubblici ricevuti” (memoria dell'Agenzia del 21.3.2017), stante che “si registra il difetto di una disposizione normativa che limiti l'esercizio del diritto alla detrazione IVA per acquisiti di beni e servizi sovvenzionati da fondi pubblici” (Cass. Civ., Sez. V, 29.4.2015, n. 8633);
- e) - irrilevante rimane anche il fatto che dal servizio prestato Assomela non abbia conseguito un guadagno, un lucro, poiché il perseguimento dello scopo di lucro non è determinante per l'esercizio di un'impresa (vi sono società senza scopo di lucro); al riguardo, è stato



Commissione Tributaria di II grado di Trento
R.G.A. 3/2017

autorevolmente affermato che “né l'assenza di intento lucrativo vale a inficiare tale conclusione, ben potendo l'organizzazione [associazione di produttori ortofrutticoli] svolgere un'attività a carattere intrinsecamente commerciale, anche senza perseguire la realizzazione di profitti in proprio, ma intendendo soltanto garantire migliori condizioni di mercato per l'espletamento dell'attività dei suoi membri” (Cass. Civ., Sez. I, 11.9.1997, n. 8963); sul punto è stato anche soggiunto che un'attività economica, intesa come sfruttamento di un bene o prestazione di un servizio, si traduce nella possibilità di ritrarre un'utilità sotto forma di percezione di un corrispettivo, di “un semplice compenso e non necessariamente un guadagno o un profitto” (Cass. Civ., Sez. V, 1.10.2014, n. 20713);

f) - in una vicenda in cui un'associazione di produttori agricoli (che acquistava prodotti dai soci per rivenderli a terzi, quindi la situazione inversa a quella di causa ove l'appellante ha acquistato da terzi per rivendere ai soci) rivendicava di essere un ente non commerciale senza finalità di lucro, la Suprema Corte ha invece affermato che “le associazioni dei produttori ortofrutticoli, costituite per migliorare le condizioni di esercizio dell'attività di vendita sul mercato dei prodotti degli associati sono caratterizzate [anche] da evidenti scopi commerciali, del tutto eterogenei, in quanto tali, a quelli tipici dell'associazione”, per cui esse possono “svolgere un'attività di carattere intrinsecamente commerciale, pur senza perseguire la realizzazione di profitti in proprio, ma limitandosi a garantire migliori condizioni di mercato per l'espletamento dell'attività dei suoi membri” (Cass. Civ., Sez. V, 7.2.2013, n. 2903-2904-2905);

g) - inoltre, che l'attività posta in essere da Assomela, tramite la società Sopexa, possa dirsi “pubblicità commerciale” pare a questo Collegio indubbio; giova in merito rammentare che la promozione, in termini generali, è l'insieme delle azioni e delle modalità (vendite personali, pubbliche relazioni, pubblicità) attraverso le quali un'attività economica si mette in contatto con i potenziali acquirenti per far conoscere e per offrire un prodotto; la pubblicità, nello specifico, può a sua volta essere selettiva (per indirizzare i consumatori su di uno specifico marchio) o primaria, che ha l'obiettivo di promuovere un prodotto senza riguardo alla marca dello stesso; quest'ultima è stata la pubblicità commissionata dagli associati ad Assomela e che essa ha realizzato con la società specializzata Sopexa, per cui il divieto (imposto dalla disciplina eurounitaria) di propagandare un marchio non fa venir meno il carattere di “pubblicità commerciale” a quella posta in essere da Assomela negli anni 2008 e 2009; ne consegue che non hanno pregio le argomentazioni dell'Amministrazione resistente volte a



Commissione Tributaria di II grado di Trento
R.G.A. 3/2017

sostenere che “l’attività promozionale non può essere collocata nell’ambito dell’attività pubblicitaria” e che “l’attività esercitata da Assomela è promozionale e conforme alle finalità istituzionali dell’associazione” (pag. 7, 8 e 9 della memoria del 21.3.2017);

h) - parimenti ininfluyente è la rilevata assenza di un’organizzazione, posto che è granitica la giurisprudenza nell’affermare che la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali prescinde dal requisito organizzativo che costituisce, invece, elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell’impresa commerciale agli effetti civilistici (Cass. Civ., Sez. VI, ord, 6.4.2017, n. 8982; Sez. V, 8.4.2016, n. 6852; id., 5.12.2014, n. 25777; id., 21.1.2009, n. 1456; id., 20.12.2006, n. 27211);

i) - quanto all’asserita (sempre nella sentenza gravata) non distinta soggettività fiscale di Assomela perché essa avrebbe svolto solo attività istituzionali a favore degli associati, occorre precisare che è necessario distinguere tra le operazioni ordinariamente poste in essere dall’associazione in esecuzione del patto statutario (limitate al solo “coordinamento di azioni promozionali”) da quelle, più operative e aggiuntive, esercitate negli anni di interesse per selezionare Sopexa, per concordare con essa le modalità esecutive per porre in essere la campagna sull’incentivazione al consumo di mele, per la valutazione delle azioni proposte, per spedire mele dai magazzini dei propri associati ai luoghi di effettuazione degli eventi, per addivenire alla sottoscrizione del contratto con AGEA (l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura che agiva in nome e per conto degli Stati membri dell’Unione europea) e con la stessa Sopexa al fine di gestire un budget annuo pari a 1.200.000,00 euro (tutte queste attività sono descritte nella documentazione allegata al fascicolo di primo grado); ciò significa che la coesistenza delle due attività non deve significare che la prima ha assorbito la seconda (come ha ritenuto il primo giudice) posto che quest’ultima per complessità, per impegno, per l’autonomia che ha caratterizzato le funzioni in concreto espletate da Assomela postula che l’Associazione ha effettivamente svolto un’attività commerciale secondaria circa la quale va riconosciuto il diritto alla detrazione dei costi ai fini IVA.

4.1. L’Amministrazione finanziaria ha poi affermato che, in ogni caso, “quand’anche fosse appurata la natura commerciale dell’attività svolta da Assomela, a ulteriore comprova dell’indetraibilità dell’IVA contestata depone l’omessa adozione di una contabilità separata come prescritto dall’art. 19 ter e dall’art. 144, comma 2, TUIR”, soggiungendo che “non è sufficiente la sola gestione separata dei registri IVA” (pag. 12 della memoria del 21.3.2017).



4.2. L'Associazione dissente fermamente replicando che è provato che "la separazione è avvenuta anche nella contabilità generale", oltre che in quella IVA, posto che "i ricavi e i costi relativi ai progetti oggetto di causa risultano imputati a capitoli diversi di bilancio" per cui "è evidente il pieno rispetto di Assomela alla separazione richiesta dall'art. 19 ter per fruire della detrazione".

4.3. Su questo punto i procuratori delle parti, in occasione della pubblica udienza, nulla hanno chiarito.

Nondimeno si deve osservare che - richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in forza dei quali il diritto alla detrazione previsto dall'art. 17 della sesta direttiva costituisce parte integrante del meccanismo del IVA e in linea di principio non può essere soggetto a limitazioni, in relazione al principio di neutralità fiscale, il quale esige che l'esenzione dall'IVA sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se requisiti meramente formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi - la Corte di legittimità afferma oramai con regolarità che, a parte i riflessi propriamente sanzionatori per il soggetto passivo che non rispetta i requisiti di forma stabiliti dalla normativa IVA, l'inosservanza di adempimenti formali "non costituisce *conditio sine qua non* per il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ove si acquisisca, anche altrimenti, la prova certa di quella imposta", purché gli obblighi sostanziali connessi all'imposta in questione siano stati puntualmente osservati dal contribuente, prova che, nel caso *de quo*, è indubbia (Cass. Civ., Sez. V, 25.11.2011, n. 24912; id., Sez. V, 20.3.2013, n. 6925). Conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria, una volta che dispone delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre tale imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto medesimo (Cass. Civ., Sez. V, 11.8.2017, n. 20042).

5. In conclusione, alla luce delle esposte argomentazioni, l'appello principale di Assomela deve essere accolto con assorbimento, per mancanza di interesse o di utilità, di tutte le altre questioni sollevate da ambo le parti compreso l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate.

Per l'effetto occorre dichiarare l'illegittimità degli avvisi di accertamento originariamente impugnati e relativi agli anni d'imposta 2008 e 2009 (fatta salva la contestazione - contenuta nell'avviso relativo all'anno 2009 - sulla genericità e indeterminatezza della fattura n. 24, del 20.11.2009, opposta dalla contribuente solo in primo grado ma non specificamente riproposta in questa sede d'appello per cui, ai sensi dell'art. 56 c.p.t., si intende rinunciata).



Commissione Tributaria di II grado di Trento
R.G.A. 3/2017

7. Le spese di giudizio possono rimanere compensate stante la peculiarità in fatto e in diritto della vicenda di causa.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, Sezione II, accoglie l'appello principale del contribuente (con assorbimento dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate) e, per l'effetto dichiara illegittimi gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2008 e 2009 (salva la contestazione - contenuta nell'avviso relativo all'anno 2009 - sulla fattura n. 24, del 20.11.2009).

Spese di lite compensate.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 2 ottobre 2017.

Il Giudice estensore

dott.ssa Alma Chietti

Il Presidente

dott. Corrado Pascucci